



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019

Comunicato Ufficiale N°335 dell'8/03/2019

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: FEDERICA CAMPIONI, CESARE COLETTA, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARANDOLA GIOVANNI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ASD ATLETICO CERVARO 2014, PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 ED IN RELAZIONE ALL'ART.10, COMMA 2 DEL C.G.S. E ALL'ART.18 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO, NONCHÉ AGLI ARTICOLI 31 E 43 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DEL SIG. CARCONE PASQUALE PER LE STESSE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E ALL'ART.61 DELLE N.O.I.F. OLTRE CHE A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO CERVARO 2014, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il deferimento trae origine da una nota/ segnalazione del Presidente del C. R. Lazio, con la quale attestava che, a seguito di controlli effettuati dall'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Lazio, la Società A.S.D. Atletico Cervaro 2014 non aveva regolarmente perfezionato le pratiche di tesseramento relative ai calciatori Capi Romina, Risi Gianluigi e Di Camillo Alex "categoria esordienti", i quali prendevano parte a gare dei Tornei della Attività di Base.

La Procura Federale, intervenuta sulla questione, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare, rilevava l'acquisizione di vari documenti costituenti, fonte di prova, da cui emergevano i seguenti comportamenti in violazione delle norme federali ascrivibili, al Sig. Marandola Giovanni, all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante pro tempore dell'A.S.D. Atletico Cervaro 2014, per violazione delle norme regolamentari indicate in premessa, per non aver tesserato, per la predetta società, nella Stagione Sportiva 2017/2018 i calciatori Capi Romina, Risi Gianluigi e Di Camillo Alex, per la categoria Esordienti, consentendo o comunque non impedito che gli stessi venissero impiegati, in gare relative a tornei di Attività di Base, privi di tesseramento ed idoneità medico sportiva.

Al Sig. Carcone Pasquale, dirigente accompagnatore della società, per le violazioni regolamentari di cui sopra e per aver attestato il tesseramento dei calciatori sopraindicati, sottoscrivendo le relative distinte di n. 2 gare, e per aver svolto le funzioni di dirigente nella società senza esserne tesserato.

Ed è per tutti questi motivi che la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i due soggetti sopracitati e la società A.S.D. Atletico Cervaro 2014 per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S..

Alla riunione indetta per il giorno 28 Febbraio 2019, presso il Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l'Avv. Enrico Liberati, mentre per i deferiti nessuno compariva, benché ritualmente convocati.

La Procura Federale si riporta all'atto di deferimento e avanza le seguenti proposte di sanzioni:

- Marandola Giovanni, mesi 6 di inibizione.
- Carcone Pasquale, mesi 6 di inibizione.
- ASD Atletico Cervaro 2014, Euro 600,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale Territoriale, all'esito della discussione, esaminati gli atti, valutate con attenzione le singole posizioni per cui è procedimento nonché le argomentazione prospettate dalla sola Procura, visto che i deferiti non facevano pervenire a propria difesa alcuna memoria, ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura Federale siano del tutto congrue e che non meritino alcuna rivisitazione, anche in considerazione dell'assenza di qualsiasi elemento difensivo.

Detto tutto ciò, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto, nella misura di seguito riportata:

- Marandola Giovanni, mesi 6 di inibizione.
- Carcone Pasquale, mesi 6 di inibizione.
- ASD Atletico Cervaro 2014, Euro 600,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

^^^^^^^^^^^^^^

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 7 marzo 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS, LIVIO ZACCAGNINI

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MARIO FIORENTINO, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L. PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART.38 DELLE N.O.I.F. E ALL'ART.33 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E A CARICO DELLA SOCIETÀ COOP. VIS AURELIA S.R.L., PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

La Procura Federale, letti gli atti relativi del procedimento disciplinare che traggono origine dalla nota dell'11 maggio 2018 della Associazione Italiana Allenatori di calcio della Regione Lazio, acquisita dalla procura in data 14/05/2018, con la quale veniva segnalata che nella suddetta lista degli allenatori c.d. abusivi del Lazio, figurava anche il nominativo dell'allenatore Grassi Mauro, che veniva indicato nelle distinte gare di alcune partite della società Coop Vis Aurelia S.R.L., senza essere tesserato.

La Procura ha accertato che nelle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali, contro il Città Cerveteri, la Compagnia Portuale Civitavecchia, il Passoscuro e la Real Aurelio, la predetta società ha riportato nella liste di tali incontri il nominativo di Grassi Mauro, in qualità di tecnico privo di tesseramento, mentre risultava indicato nell'AS400 societario come dirigente accompagnatore.

Per tale motivo avendo il predetto tecnico, allenatore di base, all'epoca dei fatti non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all'art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art.3,8 comma 1 delle N.O.I.F., nonché all'art.35, comma 1 e 37, commi 1 e 3 del Regolamento del Settore Tecnico, la Procura, con separato provvedimento trasmetteva per competenza gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico.

Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società Coop Vis Aurelia S.R.L., Sig. Mario Fiorentino, per aver consentito e comunque non impedito al Sig. Grassi Mauro, di svolgere le mansioni di allenatore a favore della predetta società nella stagione sportiva 2017/2018 privo di tesseramento, e conseguentemente ha deferito la società Coop Vis Aurelia S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per comportamenti posti in essere da propri tesserati e da soggetti non tesserati.

All'udienza del 7 marzo 2019, dopo rinvio richiesto dai deferiti e disposto in data 18/02/2019, con sospensione dei termini ex art.34 bis, comma 5 del C.G.S., in riferimento all'art.38, comma 5, lett. c) del C.G.S. CONI, sono presenti per la Procura Federale l'Avv. Maurizio Gentile nonché, per i deferiti, il sig. Mario Fiorentino assistito dall'Avv. Sergio Cupellini.

La Procura Federale insisteva nel deferimento e chiedeva l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Mario Fiorentino, inibizione n.9 mesi;
- Coop. Vis Aurelia S.R.L., ammenda Euro 900,00.

I deferiti, rilevavano che la Commissione disciplinare del Settore Tecnico, squalificava il Sig. Mauro Grassi per mesi 4 e, pertanto, chiedevano una sanzione in linea, considerando anche la buona fede della società ed il fatto che dopo le gare in oggetto, appurato l'errore, cessava la condotta.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le condotte oggetto di deferimento risultavano acclarate per tabulas e, pertanto, devono essere dichiarati responsabili i deferiti.

Per quanto attiene l'entità delle sanzioni, queste devono essere quantificate in maniera più lieve, rispetto alla richiesta della Procura Federale, visto lo svolgersi dei fatti per come accertati.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto e, per l'effetto, di sanzionare il Sig. Mario Fiorentino con n.4 mesi di inibizione nonché la società Coop. Vis Aurelia S.R.L. con l'ammenda di Euro 400,00.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

Publicato in Roma l'8 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli